



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 101

DEL 13/07/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E
SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE REGOLAMENTATO DALLA
SEGNALETICA MOBILE VERTICALE/IMPIANTO SEMAFORICO
PROVVISORIO/MOVIERI IN VIA GRANGE, DA VIA SAN GILLIO A VIA DEI
PASTURANTI, PER IL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA CONDOTTA IDRICA, DA PARTE DELL'IMPRESA D.H.D. S.R.L. CON SEDE
IN LOMBARDORE (TO), PER CONTO DI SMAT S.P.A.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha in gestione il Servizio Idrico Integrato di questo Comune, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/2/2003 e successiva stipula della Convenzione del 8/4/2004, contenente le condizioni di gestione del Servizio, l'utilizzo del suolo e del sottosuolo, necessari alla posa di nuove condotte idriche, fognarie e alla manutenzione di quelle esistenti;
- con DCS n. 36 del 11/08/2022, assunti i poteri della Giunta Comunale, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento ad oggetto "REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA FOGNARIA VIA LA CASSA, VIA PRAGLIA E VIA GIOVETTO E SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE IN CEMENTO AMIANTO IN VIA GIOVETTO, VIA PRAGLIA, VIA SAN GILLIO, VIA GRANGE, VIA DEI PASTURANTI E VIA DRUENTO - (Cod. Interv. 9769)", pervenuto in data 07/12/2021, registrato al n. 26080, per una spesa complessiva pari ad € 1.970.000,00.

Constatato che in data 08/07/2026, prot. n. 15267, da parte dell'impresa D.H.D. S.r.l. con sede in Lombardore (TO), via Rivarolo Beltrama n. 30, in qualità di esecutrice lavori per conto SMAT S.p.A., è stata richiesta l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante istituzione temporanea del restringimento di carreggiata e senso unico alternato di circolazione regolamentato dalla segnaletica mobile verticale/impianto semaforico provvisorio/movieri in via Grange, da via San Gillio a via dei Pasturanti, al fine di proseguire tali lavorazioni.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali della sottoscritta, in qualità di Responsabile Vicario del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 28/2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

- 1) dalle ore 8,00 del 14/07/2026 alle ore 18,00 del 31/08/2026 e comunque sino a fine lavorazioni, in via Grange, da via San Gillio a via dei Pasturanti, a tratti di strada consecutivi e alterni:
 - l'istituzione temporanea DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER IL TRANSITO CON DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE, LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H;
 - l'istituzione temporanea del RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE REGOLAMENTATO DALLA SEGNALETICA MOBILE VERTICALE/IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO/MOVIERI, in quanto per constatazioni di carattere tecnico e le lavorazioni da effettuarsi non consentono l'ordinaria circolazione veicolare in sicurezza;opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.

DISPONE CHE

l'impresa D.H.D. S.r.l. con sede in Lombardore (TO), in qualità di esecutrice lavori per conto SMAT S.p.A., provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle deviazioni e limitazioni suddette;

al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

Di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

Di notificare copia della presente ordinanza all'impresa D.H.D. S.r.l., in qualità di esecutrice lavori per conto SMAT S.p.A. e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dai lavori, posizionati a propria cura e spese;

AVVERTE CHE

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione

della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile Vicario del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Claudia Azzini.

Pianezza, lì 13/07/2026

IL RESPONSABILE VICARIO DEL SETTORE

AZZINI Arch. Claudia

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*